



Via Romanello da Forlì n.6, 47121 Forlì(FC)

Tel. 0543 34925 **Fax** 0543 34401

C.F.: 92083840402 **C.M.:** FORF040008

C.U.U.: UF36US

e-mail: forf040008@istruzione.it

pec: forf040008@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO NORME GENERALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA (deliberato nella seduta dell'8 febbraio 2018)

Premessa al Regolamento

Le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. È bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica.

In modo particolare si sottolinea che le entrate e le uscite degli studenti, le loro assenze ed il loro comportamento all'interno dell'Istituto devono rispettare precise regole per due ragioni fondamentali:

- a) La prima, più importante, è legata al convivere sociale ed all'inserimento in una organizzazione collettiva;
- b) La seconda, più vincolante, è riferita alla più specifica responsabilità civile della quale sono investiti tutti gli operatori scolastici nei confronti dei minori loro affidati.

È opportuno dunque che le prescrizioni sotto elencate, che il Consiglio di Istituto ha fatto proprie, vengano osservate e fatte osservare da chiunque, non con spirito punitivo, ma per consentire un corretto e sereno svolgimento dell'attività didattica.

Art. 1 ENTRATE

1. Gli studenti entrano in aula al primo suono della campanella che avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni
2. Prima di tale ora gli alunni non possono accedere alle aule. Il secondo suono della campanella segna l'inizio delle lezioni.
3. I docenti devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e devono regolare l'uscita degli studenti all'ultima ora.
4. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico potrà concedere permessi di entrata posticipata permanenti agli studenti pendolari che non abbiano a disposizione mezzi pubblici idonei al rispetto dell'orario scolastico. Non è consentito al docente di impedire l'accesso in classe a suddetti studenti se l'accesso avviene entro il permesso orario concesso .

Art. 2 RITARDI

1. Gli alunni, non in possesso di un permesso permanente per motivi di trasporto, che entreranno dopo l'inizio della prima ora giornaliera della classe con un ritardo non abituale, potranno essere ammessi in classe dall'insegnante, previa esibizione di giustificazione scritta sui moduli del libretto delle giustificazioni e annotazione del ritardo sul registro di classe. Non è consentito al docente di impedire l'accesso in classe allo studente munito di regolare giustificazione.

2. Gli studenti pendolari che giungono a scuola dopo l'inizio della prima ora giornaliera di lezione a causa di ritardo imputabile ai mezzi di trasporto sono comunque ammessi in classe senza bisogno di giustificazione.

2 bis. Gli studenti ritardatari non forniti di regolare giustificazione vengono ammessi in classe, con foglio provvisorio, dal Dirigente Scolastico o dal docente delegato. Il giorno seguente presenteranno sul libretto la giustificazione regolare, che verrà annotata nel registro di classe dall'insegnante in orario.

Il ritardo entro la prima ora giornaliera di lezione della classe non potrà ripetersi più di sei volte nell'anno scolastico e solo per gravi motivi certificati. Alla settima occorrenza e in assenza dei gravi motivi certificati il coordinatore trascriverà una **nota disciplinare** sul registro di classe, informandone successivamente la famiglia.

3. Dopo l'inizio della prima ora giornaliera della classe sono ammessi dal Dirigente scolastico o dal docente delegato solo gli alunni che presentino una certificazione documentata (es. visita medica; analisi cliniche; accesso a pubblici uffici) o siano, se minorenni, accompagnati dai genitori.
4. Gli alunni minorenni privi di tale certificazione o non accompagnati dai genitori, saranno trattenuti nei locali della scuola in attesa che un genitore (o persona delegata dal genitore) venga a prelevarli. Gli alunni maggiorenni dovranno lasciare l'Istituto.
5. Il Dirigente scolastico o il docente delegato annoteranno sul registro di classe il ritardo non giustificato e la conseguente assenza.

Art. 3 USCITA

1. Al termine delle lezioni l'uscita dall'edificio scolastico avviene con la vigilanza del personale docente di turno.

L'insegnante dell'ultima ora non dovrà fare uscire la classe dall'aula prima del suono della campanella, con la sola eccezione degli studenti ai quali per ragioni di trasporto sia stato concesso un breve permesso di uscita anticipata da parte del Dirigente Scolastico, e comunque non prima dell'ora indicata nel permesso.

L'uscita dalle classi dell'edificio di Santa Caterina dovrà avvenire attraverso il plesso principale, facendovi ritorno tramite il tunnel di collegamento sospeso.

2. Il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci esamina eventuali richieste di uscite anticipate solo se motivate e se presentate entro e non oltre la prima ora giornaliera della classe. La richiesta di tale uscita anticipata non potrà avvenire più di quattro volte l'anno e solo per gravi motivi di salute o familiari debitamente documentati, con eccezione per gli studenti che debbano partecipare ad eventi agonistici o frequentino il Conservatorio musicale, ai quali su richiesta documentata e certificata verrà concesso dal Dirigente Scolastico un permesso speciale continuativo riferito a determinati giorni della settimana e a un determinato periodo dell'anno scolastico.
3. Le richieste di uscita anticipata per gravi motivi di salute o impellenti ragioni familiari che si abbiano a manifestare improvvisamente dopo l'inizio della seconda ora di lezione giornaliera della classe sono accolte durante tutto l'orario scolastico previa informazione all'insegnante in servizio nella classe.
4. Gli studenti minorenni sono in ogni caso autorizzati a uscire anticipatamente solo se presi in consegna dai genitori (o da persona delegata dagli stessi per iscritto per il quale sia stata depositata in Segreteria apposita delega ad inizio anno e che rechi con sé la richiesta scritta del genitore di uscita anticipata del proprio figlio). Solo in presenza di dette condizioni il Dirigente Scolastico o suo delegato disporrà l'autorizzazione all'uscita. Con tale autorizzazione un collaboratore scolastico ritirerà dalla classe lo studente e l'insegnante annoterà l'operazione sul registro di classe. Lo studente verrà poi affidato al genitore o al suo delegato.

L'uscita anticipata sarà annotata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato sul registro di classe e su apposito modulo al fine del controllo.

Art. 4 DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI DEL CORSO SERALE

1. Gli studenti del corso serale potranno entrare e/o uscire dalla classe durante l'attività didattica solo per validi motivi personali.

Art. 5 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Gli alunni dovranno giustificare ogni assenza dalle lezioni per iscritto, utilizzando l'apposito libretto personale, che viene consegnato dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico.

Per gli alunni minorenni il libretto deve essere ritirato in Segreteria personalmente da un genitore o dal tutore, che depositerà la propria firma per le successive verifiche da parte del Dirigente Scolastico o dai docenti

La giustificazione dovrà essere esibita al rientro dall'assenza oppure il giorno successivo all'insegnante della prima ora di lezione, che la visiterà dopo averla attentamente vagliata e l'annoterà sul registro di classe.

L'assenza non verrà giustificata se la scheda di giustificazione porterà una firma diversa da quella depositata all'atto dell'iscrizione.

Chi si presenterà senza giustificazione verrà ammesso alle lezioni, ma l'assenza ingiustificata verrà annotata nell'apposito spazio per le note disciplinari del registro di classe.

Qualora lo studente non presenti la giustificazione entro il terzo giorno successivo, il docente della prima ora e/o il coordinatore di classe ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico o a un suo delegato per i provvedimenti derivanti (ammonizione scritta con riflessi sul voto relativo al comportamento).

Quando le assenze non risultino regolarmente giustificate o si verifichino in modo e in misura ritenuti pregiudizievoli per l'apprendimento, la scuola, su segnalazione del coordinatore o di un docente del Consiglio di classe, prenderà contatto con le famiglie degli alunni interessati (minorenni o maggiorenni).

Il Consiglio di Classe terrà conto, nell'attribuzione del voto di condotta, delle assenze non puntualmente giustificate.

Le giustificazioni per le assenze di durata superiore o pari a cinque giorni consecutivi dovranno essere accompagnate da un certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Nel computo dei giorni di assenza non vengono inclusi i giorni di sospensione delle lezioni qualora l'alunno sia presente a scuola il primo giorno dopo le festività.

Si precisa che sono ritenute assenze:

- Partecipazioni a manifestazioni di qualsiasi tipo all'interno della scuola che non siano stati autorizzate mediante apposita circolare;
- Partecipazione a scioperi;
- Partecipazioni ad assemblee o manifestazioni fuori dai locali dell'Istituto non preventivamente concordate tra la Presidenza e il Comitato degli studenti.

Qualora le ragioni di un'assenza prolungata siano di carattere familiare, il genitore dovrà comunicare per iscritto e in modo anticipato al coordinatore di classe la durata dell'assenza e giustificarla al ritorno.

Art. 6 NORME DI COMPORAMENTO

DOVERI DEI DOCENTI:

I docenti sono tenuti, nei cambi d'ora, a spostarsi con sollecitudine per evitare che le classi rimangano scoperte.

Il personale docente non deve abbandonare la classe durante le ore di lezione: in caso di necessità dovrà affidare il compito della vigilanza ai collaboratori scolastici.

Durante le Assemblee di classe i docenti stazioneranno nelle vicinanze dell'aula e potranno sospendere l'assemblea, riprendendo le lezioni, nel caso gli alunni non si sapessero gestire dal punto di vista disciplinare.

I docenti dell'ora stabilita come inizio delle attività d'Istituto (cineforum, spettacoli teatrali, ecc.) sono tenuti ad accompagnare gli alunni nella sede esterna all'Istituto e a rimanervi nel proprio orario, con ordine di servizio del Dirigente Scolastico.

I docenti delle altre ore devono essere presenti nel luogo in cui si svolge l'attività proposta, relativamente all'orario di servizio.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Sia al momento dell'entrata sia durante la permanenza nell'edificio scolastico sia al momento dell'uscita, gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo responsabile, evitando ogni atto che possa porre in pericolo la propria od altrui incolumità o creare disturbo od offesa.

Durante le lezioni è ammessa l'uscita dalle aule di un solo alunno per volta e per lo stretto tempo necessario, e per non più di una volta nel corso della mattinata.

Permanenze eccessive fuori dall'aula, non preventivamente giustificate, saranno annotate sul registro di classe dal docente in servizio.

Inoltre, in corrispondenza dei cambi d'ora, è severamente vietato agli alunni allontanarsi dalle rispettive aule.

Agli studenti non è consentito

- Sostare nei corridoi durante le ore di lezione;
- Sostare sulle scale ostacolando il passaggio di altre persone;
- Sostare nei bagni se non per le necessità personali;
- Sostare negli spazi esterni (cortili) degli edifici scolastici. Gli studenti non debbono recarsi negli ambienti della sede di Santa Caterina se non accompagnati da un docente.

Il passaggio dalla sede centrale ai laboratori deve avvenire tramite il tunnel di collegamento sospeso.

È assolutamente vietato gettare oggetti dalle finestre, deteriorare o sporcare gli arredi e le dotazioni delle aule e dei laboratori.

Chi fa uso dei servizi igienici deve lasciarli puliti e rispettare i sanitari in essi contenuti.

Chi danneggia il patrimonio scolastico, mobile o immobile, è tenuto al risarcimento del danno causato ed è passibile di provvedimenti disciplinari a norma del relativo regolamento, se il danno è arrecato in modo non accidentale, ma volontario.

Lo studente è tenuto a recarsi a scuola con un abbigliamento adeguato al decoro e al rispetto dell'istituzione Scolastica. Lo studente è altresì tenuto a presentarsi per le ore di educazione fisica con l'abbigliamento e le calzature previste. Gli studenti dell'indirizzo di odontotecnica devono accedere al laboratorio con il previsto camice e utilizzare i prescritti dispositivi di sicurezza.

Art. 7 DIVIETO DI FUMARE

Gli alunni ed il personale scolastico sono tenuti che al rispetto delle norme di legge sul fumo, dei stabiliscono il divieto di fumare all'interno corridoi, e locali scolastici, compresi i bagni e i delle pertinenze (cortile, parcheggio).

Art. 8 RISERVATEZZA - USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza, che trovano applicazione nel trattamento dei dati da parte della Scuola e nel diritto di accesso ai dati personali. Nessuno può diffondere o comunicare i dati personali di altre persone senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono prestare particolare attenzione a non mettere in rete immagini o a diffonderle via mms.

Considerato che lo studente ha il dovere di:

- assolvere assiduamente agli impegni di studio,
- tenere comportamenti rispettosi degli altri, della loro privacy e della loro dignità

- osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento, è severamente vietato l'uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici (lettori files audio e video, fotocamere e videocamere, registratori) durante lo svolgimento delle attività didattiche. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari proporzionali alla gravità e alla reiterazione della trasgressione. Di norma la **prima** violazione di tale divieto è sanzionata con il ritiro del telefono o di altro dispositivo elettronico per tutta l'ora della lezione in corso e con l'annotazione sul Registro di classe del provvedimento assunto.

L' accertata **seconda** violazione comporta il ritiro delle apparecchiature elettroniche e la loro consegna al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato oltre all'annotazione del Provvedimento sul Registro di classe.

Sarà cura del docente che rileva l'infrazione provvedere al ritiro e alla annotazione sul Registro di classe.

La riconsegna avverrà, da parte del Dirigente stesso o dal suo delegato, nella giornata successiva a quello del ritiro, direttamente allo studente, se maggiorenne, a chi ne esercita la potestà, se minorenni.

Per ogni successiva, ulteriore violazione del disposto, oltre alle applicazioni delle sanzioni di cui al precedente comma, la scuola attiverà percorsi educativi di recupero anche mediante "attività riparatorie di rilevanza sociale o orientate verso il perseguimento dell'interesse generale della comunità (pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità...)

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche si estende anche al personale docente.

Art. 9 INTERVALLO

L'intervallo o gli intervalli delle lezioni, che ha / hanno una durata di 10 minuti, si svolgono per le classi negli orari stabiliti annualmente dal Dirigente Scolastico. Durante gli intervalli gli alunni svolgono la ricreazione negli spazi comuni interni individuati nei corridoi dell'edificio "Melozzo" (con eccezione dei corridoi antistanti gli uffici di segreteria, dell'ingresso, del tunnel di collegamento con l'edificio S. Caterina e il tratto di corridoio su cui si affaccia il laboratorio espressivo) e nel tratto di corridoio dell'edificio S. Caterina in cui sono collocate le macchinette delle bevande e in quello antistante l'aula ex simulimpresa. A tal fine tutti gli studenti devono uscire dall'aula e il docente in servizio rimane sulla porta dell'aula o del laboratorio per poter vigilare sugli studenti presenti nel tratto di corridoio antistanti. I docenti in servizio nei laboratori del S. Caterina svolgeranno la vigilanza nel corridoio del suddetto edificio in cui sono poste le macchinette.

La predetta disposizione non riguarda gli studenti disabili e i loro docenti impegnati nei laboratori e nelle aule speciali.

I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, vigilano negli spazi di competenza assegnati con l'annuale disposizione e prestano attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli studenti con particolare riferimento al rispetto del divieto di fumo.

Art.10 PARCHEGGIO

Il personale della scuola e tutti coloro che sono autorizzati all'ingresso debbono accedere ai cortili dell'Istituto riducendo la velocità dei veicoli, in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza.

Agli alunni e agli esterni all'Istituto non è consentito il parcheggio delle automobili nei cortili dell'Istituto. Il parcheggio di biciclette e motorini dovrà essere effettuato in modo ordinato, lasciando liberi gli ingressi.

Il personale docente e non docente potrà parcheggiare ordinatamente le proprie auto nei cortili. Tutti dovranno aver cura di non ostacolare la circolazione occupando le vie di accesso e di uscita e, in modo particolare, dovranno evitare intralcio ad eventuali mezzi di pronto soccorso o di altra emergenza.

Qualora non si rispettino i termini stabiliti, la scuola declina ogni responsabilità circa eventuali contravvenzioni o rimozioni di mezzi.

Si richiama l'attenzione del personale della scuola e di tutti i suoi utenti sul fatto che la circolazione e il parcheggio di tutti i veicoli negli spazi interni all'Istituto dovranno avvenire in modo da:

- non recare intralcio alla procedura di evacuazione della scuola, in applicazione del suo piano di emergenza;
- rispettare la sicurezza dei lavoratori della scuola e degli utenti del servizio scolastico, in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
- non ostacolare l'accessibilità dei disabili e dei loro trasporti.

Art. 11 ACCESSIBILITA' - PERMANENZA DEGLI STUDENTI NEI LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITA' POMERIDIANE.

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto solo durante le ore di lezione, per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali, e per quelle autorizzate dal dirigente scolastico su loro richiesta.

Costituisce grave mancanza disciplinare la permanenza non autorizzata nei locali della scuola oltre gli orari stabiliti.

Gli studenti sono affidati al personale della Scuola dall'entrata nell'edificio all'uscita.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Le uscite e le entrate al di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente o da persone da lui delegate.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

La Scuola valuta sul piano disciplinare le infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti e ai regolamenti citati, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità di altra natura, quali, per esempio, quelle di carattere penale.

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza solo negli orari previsti e per il tempo limitato al disbrigo di pratiche; non possono invece accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente e accompagnati dal personale della Scuola.

La Scuola si riserva di adire le vie giudiziarie per quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica o danni a persone o cose.

Nelle giornate di rientro scolastico, gli studenti possono gestire la pausa che intercorre tra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di quelle pomeridiane al di fuori dell'Istituto: tuttavia coloro che lo desiderano possono rimanere nei locali della scuola, previa apposita richiesta, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà, al Dirigente scolastico che valuterà l'opportunità di concedere l'autorizzazione. In tale orario sarà attivata solo la sorveglianza da parte dei docenti disponibili e del personale ATA presente nell'Istituto, per cui non sarà possibile garantire il controllo degli alunni classe per classe.

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed a lasciare puliti i locali della scuola.

Per quanto riguarda i rientri pomeridiani per i corsi di recupero, l'area di professionalizzazione, gli sportelli e le altre attività previste dalla scuola – situazione questa che vede un minor numero di studenti - sarà consentito agli alunni di permanere nei locali della scuola nell'intervallo tra le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio, anche se sarà attivata solo la sorveglianza del personale ATA.

Agli studenti si richiedono le medesime condizioni di comportamento.

Art. 12 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Per assicurare la realizzazione di un rapporto con le famiglie degli studenti corretto ed efficace e consentire una doverosa collaborazione fra le stesse e l'Istituzione scolastica, l'Istituto prevede le seguenti modalità organizzative:

- colloqui individuali settimanali con i docenti della classe nell'arco della mattinata;
- due colloqui individuali pomeridiani nel corso dell'anno scolastico (udienze generali);
- consigli di classe con i rappresentanti dei genitori;
- assemblee di classe.

I consigli di classe, qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere aperti alla partecipazione di tutti i genitori.

I compiti in classe sono in visione per i genitori al momento dei colloqui settimanali e delle udienze generali.

Gli alunni possono chiederne fotocopie utilizzando il tesserino personale.

Art.13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In tutti i casi in cui il comportamento degli alunni sia trasgressivo delle norme del presente regolamento è prevista l'applicazione di sanzioni che possono essere costituite da:

A) PROVVEDIMENTI CHE NON COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- 1) Annotazione scritta sul registro di classe: irrogata dal **docente** per lievi infrazioni delle norme del presente regolamento
- 2) Annotazione scritta sul registro di classe irrogata dal **docente** e Ammonizione del

Dirigente scolastico

- 3) Annotazione scritta sul registro di classe irrogata dal docente e Ammonizione del Dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia ed eventuale ricaduta sul voto di condotta deciso dal **Consiglio di Classe**
- 4) Annotazione scritta sul registro di classe irrogata dal docente ; Ammonizione del Dirigente

scolastico con comunicazione alla famiglia ed eventuale ricaduta sul voto di condotta ed esclusione dai viaggi d'istruzione e visite guidate decisi dal **Consiglio di Classe**.

B) PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- 1) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo fino a 15 giorni decisi dal **Consiglio di Classe**
- 2) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni decisi dal **Consiglio di Istituto**
- 3) Sospensione dalle lezioni ed allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi decisi dal **Consiglio di Istituto**.

C) PROVVEDIMENTI ACCESSORI O ALTERNATIVI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLO STUDENTE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI NATURA SOCIALE, CULTURALE ED IN GENERALE A VANTAGGIO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA (ART. 4 COMMA 2 Reg. di attuazione dello Statuto...).

Tali provvedimenti possono consistere in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, l'attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

Le misure sopra richiamate, alla luce delle recenti modifiche, si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.

A ciascuna trasgressione corrisponde una sanzione come risulta dalla tabella che si allega (Allegato A) e che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art.14 IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari, peraltro **immediatamente esecutive**, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora detto Organo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 15 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, sempre presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da 4 membri: il Dirigente Scolastico, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, un rappresentante eletto dai genitori ed un rappresentante eletto dagli studenti.

L'elezione avviene contemporaneamente alla elezione dei rappresentanti negli organi collegiali di durata annuale sulla base di una lista unica, predisposta dalla Commissione elettorale, nella quale saranno inseriti coloro che dichiarano formalmente la loro disponibilità.

In caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'OG lo studente

sanzionato o un suo genitore) sarà nominato membro supplente un altro docente designato dal Consiglio d'Istituto o il primo dei non eletti per studenti o genitori.

L'Organo di garanzia si ritiene validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti escludendo dal computo dei voti gli astenuti.

In caso di parità di voti prevale quello del D.S. L'Organo di garanzia, inoltre, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E' TENUTO AD OSSERVARE E A FAR OSSERVARE TUTTI I PUNTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

NELL'ALLEGATO A VENGONO RIASSUNTE TUTTE LE INFRAZIONI PREVISTE CON LE RISPETTIVE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 16 SICUREZZA

Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.

Art. 17 DANNI AGLI AMBIENTI E ALLE COSE

Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto degli ambienti scolastici, degli arredi, delle attrezzature, sempre avendo presente che i relativi costi sono sostenuti dai cittadini italiani attraverso le tasse. Chiunque li danneggia è tenuto a risarcire la scuola e incorre nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento. Ogni studente è tenuto a fare quanto è nelle sue possibilità per impedire che un compagno danneggi i beni comuni e a invitare chi li ha eventualmente danneggiati ad assumersi lealmente le proprie responsabilità.

Art. 18 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI

Gli studenti che, per qualsiasi motivo e in qualsiasi modo, interrompano, ostacolano o impediscano lo svolgimento dell'attività didattica, ledono il diritto allo studio dei loro compagni e recano danno all'istituzione scolastica. I responsabili pertanto incorrono nelle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, e possono inoltre essere perseguiti ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale (Interruzione di pubblico servizio).